

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 39/2021

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 39/2021 DEL
A.S.D URBETEVEVERE CALCIO**

Approvato dal Consiglio direttivo in data _____

Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono all'intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle Modello stesso.

Ente	A.S.D URBETEVEVERE CALCIO
Codice di Condotta	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Codice delle Pari opportunità	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Destinatari	Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive e non dell'Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l'Ente a qualsiasi titolo
Linee Guida	Le Linee Guida predisposte dalla FIGC per la costruzione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del presente Modello e/o del Codice di Condotta
Responsabile	Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell'Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità
Modello di Organizzazione (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Regolamento per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione	Il Regolamento adottato dalla FIGC in data 31/08/2023, volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi del diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità

SEZIONE I – PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 39 del 2021, il Modello di Organizzazione e Controllo e il Codice di Condotta

Con l'introduzione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, noto come "Riforma dello Sport" (di seguito anche solo il "**Decreto**"), il legislatore è intervenuto sull'ordinamento sportivo.

Lo scopo di tale intervento normativo consiste nella promozione, nel mondo dello Sport, di valori di parità e non discriminazione, così come di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere **e, in particolare, nel prevenire e contrastare qualsiasi fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.**

In particolare, con tale disposizione normativa il Legislatore ha previsto l'obbligo per gli affiliati di adottare appositi Modelli di Organizzazione e Controllo nonché Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Tale obbligo deve essere adempiuto tenendo in considerazione quanto disposto dalle apposite Linee Guida Federali finalizzate, per l'appunto, a supportare gli affiliati nella predisposizione dei suddetti Modelli e dei Codici di Condotta.

Il Modello di Organizzazione, con relativo Codice di Condotta, è aggiornato con cadenza almeno quadriennale, oltre che nel caso di adeguamento ad eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida federali o alle raccomandazioni dell'Ufficio della Tutela.

Resta in capo all'Ente la responsabilità in caso di commissione di qualsiasi fattispecie di abuso, violenza e discriminazione avvenuta a causa della mancata adozione delle misure disposte nel presente Modello nonché per la mancata efficacia delle stesse.

Il presente Modello prende in considerazione, conformemente alle Linee Guida e alla normativa di riferimento, le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- **"abuso psicologico"**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **"abuso fisico"**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- **"molestia sessuale"**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel

rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- **“negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- **“abuso di matrice religiosa”**, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- **“bullismo, cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- **“comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Tali fattispecie di abuso, violenza o discriminazione possono essere consumate in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

2. Obblighi e impegni

Si riportano, di seguito, alcuni obblighi ed impegni che l’Ente ritiene indispensabili per l’esecuzione di qualsiasi attività, lavorativa e sportiva.

Tra gli altri, l’Ente, in pieno spirito di collaborazione educativa, si impegna ad incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o c.d. patti *“di corresponsabilità o collaborazione”*.

Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dall’Ente, dagli atleti e dai genitori degli atleti minorenni, enuncia i principi e i comportamenti che l’Ente, gli atleti e i genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

2.1 I tesserati

Tutti i tesserati – nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all’attività dell’Ente – si impegnano a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

- b) comportarsi conformemente a qualsiasi principio etico riportato nel Codice di Condotta nonché di agire nel pieno rispetto del presente Modello;
- c) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- d) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- e) garantire una corretta educazione e formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- f) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- g) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- h) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- i) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- j) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

2.2 I dirigenti sportivi e i tecnici

Allenatori e tecnici devono rivestire un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.

Allenatori, tecnici e i dirigenti sportivi ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia. La loro attività risulta fondamentale anche nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport.

In particolare, i dirigenti sportivi e i tecnici nell'esercizio della loro attività e, in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto con gli sportivi e qualsiasi tesserato si impegnano a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;

- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

2.3 Gli atleti

Tutti gli atleti si impegnano - nello svolgimento delle competizioni sportive e, in generale, nello svolgimento di qualsiasi attività comunque collegata o connessa alle attività dell'Ente - a:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Il Responsabile si impegna ad incentivare la partecipazione dei Destinatari alle iniziative di formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di *safeguarding*.

3. Realtà dell'Ente e contesto di riferimento

L'Ente, ha per scopo principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") o di altri enti cui riterrà di affidarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del Calcio,

a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni a squadre.

4. Modalità di prevenzione e gestione del rischio

L'Ente ha individuato le attività che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di condotte volte ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Al fine di porre in essere le corrette misure di prevenzione e gestione della commissione delle condotte prese in considerazione all'art. 1, l'Ente ha effettuato un'analisi della propria realtà individuando potenziali rischi, i soggetti interni (responsabili dell'attività stessa), e i soggetti esterni coinvolti (ad esempio, se l'attività prevede o meno il rapporto con il pubblico e, nel caso, con soggetti minorenni) nonché gli eventuali controlli/accortezze già previsti dall'Ente stesso.

Alla luce dell'analisi citata, l'Ente ha implementato le misure descritte nei successivi articoli del presente documento.

L'Ente si impegna a rinnovare tale analisi ogni quattro anni nonché ogniqualvolta dovessero intervenire modifiche organizzative significative ovvero novità normative rilevanti.

5. Nomina del Responsabile contro gli abusi, abusi, violenze e discriminazioni

5.1 Ruolo e nomina

Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell'Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità ed è formalmente nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

La nomina, formalmente accettata dal soggetto designato e riportante dichiarazione di comprensione degli obblighi derivanti da tale nomina, viene comunicata alla Federazione nel momento dell'affiliazione sul sistema Management, tramite il portale FIGC, e affissa in una specifica bacheca presso i luoghi dell'Ente con indicazione dei suoi recapiti. La Federazione, a tal proposito, si riserva il diritto di procedere alle opportune verifiche, attraverso la visione di copia dell'atto di nomina.

5.2 Compiti

Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- prevenire e contrastare ogni tipo di abuso violenza o discriminazione sui tesserati;
- garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- informare tutti i Destinatari dell'approvazione del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito internet sia tramite affissione in appositi spazi all'interno della sede dell'Ente stesso;
- informare tutti i Destinatari di qualsiasi aggiornamento e/o modifica del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito internet sia tramite affissione in appositi spazi all'interno della sede dell'Ente stesso, anche trasmettendo informative periodiche;
- promuovere e diffondere materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere il Regolamento e il materiale correlato, ad esempio tramite affissione nella specifica bacheca, e metterli a disposizione in ogni sede di svolgimento delle attività sportive (es. luogo di gara, luogo di allenamento);
- diffusione e pubblicizzazione periodica ai tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;

- svolgere le necessarie verifiche ed indagini nel caso di segnalazioni relative a condotte potenzialmente in violazione del presente Modello o del Codice di Condotta;
- monitorare periodicamente i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione che l'Ente si era prefissato.

Il Responsabile riceve segnalazioni anche da parte di medici, operatori sanitari ovvero da allenatori e tecnici che abbiano ravvisato un qualsivoglia segnale di abuso nei confronti degli atleti.

Sarà poi compito del Responsabile attivarsi per portare a termine le necessarie verifiche e l'eventuale istruttoria necessaria.

Al Responsabile, all'Ufficio per la tutela ed all'Ufficio del Procuratore federale è garantito l'accesso alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

L'inosservanza, da parte del Responsabile, dei propri compiti costituisce illecito disciplinare ai sensi del "Regolamento contro la violenza di genere nello sport" della FIGC.

6. Sistema di gestione delle segnalazioni

6.1. Ambito

Tutti i Destinatari che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile.

Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando, ove ritenute utili o necessarie, attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.

Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.

Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Il Responsabile, una volta accertato il verificarsi della condotta segnalata procede a trasmettere le informazioni all'Ufficio per la tutela e al Procuratore Federale congiuntamente al soggetto segnalante.

In ogni caso, il Responsabile è tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza annuale, all'Ufficio per la tutela il resoconto di tutte le segnalazioni ricevute. Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio all'Ufficio per la tutela del resoconto.

6.2. Tutele del segnalante

È garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante - salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente - nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile.

Il Responsabile agisce in modo da garantire che il segnalante non sia soggetto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongono diversamente). Inoltre, è vietata qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;

Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni siano trasmesse in maniera anonima all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

A tal proposito, si segnala sin da ora che, in caso di segnalazioni che dovessero risultare palesemente infondate e trasmesse in mala fede o discriminatorie o, in qualsiasi modo, diffamatorie, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla Federazione e dal Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC-LND.

6.3 Modalità di segnalazione

Qualsiasi segnalazione da parte di qualsiasi Destinatario relativa ad eventuali pratiche discriminatorie, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive dovranno essere indirizzate al Responsabile all'apposita casella e-mail vale.cicc@gmail.com

7. Previsione di specifici obblighi informativi

Oltre agli specifici obblighi informativi descritti all'art. 5.2 in capo al Responsabile, l'Ente si impegna a:

- informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle tenniste e dei tennisti, del Modello;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele diffondere i protocolli adottati relativamente alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i tesserati le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- informare i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla FIGC.

Sotto un altro profilo, si rammenta l'obbligo per tutti i Destinatari di dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile.

8. Sistema disciplinare

La violazione del presente Modello, ivi incluso il Codice di Condotta, comporta una violazione degli impegni assunti da parte dell'affiliato.

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva¹, l'Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

¹Di cui al Regolamento di Giustizia FIGC.

- la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l'allontanamento perpetuo dall'Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione. Si terrà, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

Si rammenta, come anticipato all'art. 6.2, l'applicabilità delle sopramenzionate sanzioni anche nel caso di segnalazioni infondate, discriminatorie e/o, in qualsiasi modo, diffamatorie.

SEZIONE II – PARTE SPECIALE

9. I principi di Comportamento

L'Ente, sensibile all'esigenza di creare un ambiente sano, protetto e inclusivo, senza ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti, nonché al fine di prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ha individuato alcuni principi di comportamento fondamentali che devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Destinatari nell'espletamento di tutte le attività in qualsiasi modo connesse con le attività dell'Ente.

In questa sede vengono enunciati tali principi mentre la trattazione degli stessi è demandata al Codice di Condotta che è da intendere come parte integrante del presente Modello.

- a) Rispetto della persona***
 - a.1) Principio di non violenza e divieto di abuso
 - a.2) Principio di non discriminazione
- b) Principio di lealtà, probità e correttezza***
- c) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione***
- d) Divieto di alterazione dei risultati sportivi***
- e) Diritto alla salute degli atleti e divieto di doping e di altre forme di nocimento per la salute***
- f) Osservanza della disciplina sportiva***

10. I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore

L'Ente, sensibile all'esigenza di creare un ambiente sano, protetto e inclusivo nonché a prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ha implementato i seguenti principi di controllo.

Accesso ai locali da parte degli sportivi

Presidio a)

In tutti i locali dell'Ente è garantito l'accesso agli accompagnatori degli atleti minorenni e degli atleti con disabilità e, in ogni caso, quando questo venga richiesto dall'atleta, fatto salvo lo spogliatoio.

Presidio b)

L'Ente garantisce a tutti i suoi atleti, dipendenti e a tutte le persone che frequentano la struttura l'accesso ai propri locali senza discriminazione alcuna.

Presidio c)

Nell'ambito della selezione del personale l'Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati.

Presidio d)

Per quanto riguarda l'accesso ai propri locali l'Ente si impegna a gestire qualsivoglia richiesta da parte degli atleti, dei preparatori, dipendenti, o altri soggetti che frequentano i propri locali in relazione all'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici. Si impegna, inoltre a disincentivare l'uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e a promuoverne il corretto utilizzo all'interno degli spogliatoi (es. non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all'insaputa dei compagni o senza previo consenso).

Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato

Presidio a)

Nell'ambito della selezione del personale tutti gli annunci di lavoro saranno indirizzati ad ambo i sessi, garantendo l'accesso alle posizioni senza preclusioni o pregiudizi in ragione delle caratteristiche personali dei candidati (quali ad esempio, etnia, orientamento sessuale, identità sessuale o religione).

Presidio b)

Nell'ambito della selezione del personale l'Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati, nonché per quanto riguarda la selezione dei tecnici, al momento dell'assunzione, viene chiesto di firmare un'autodichiarazione nella quale dichiarano di non avere vertenze che riguardano reati o illeciti in qualsiasi modo collegati con fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.

Tali requisiti devono permanere in capo ai soggetti impiegati all'interno dell'Ente, il quale si riserva di effettuare verifiche periodiche nei confronti dei soggetti assunti a qualsiasi titolo e a conservare la documentazione attestante la loro idoneità nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Presidio c)

L'Ente ha stabilito criteri oggettivi per la promozione e la crescita delle risorse assunte al suo interno e assicura che - in nessun modo - queste saranno influenzate da criteri relativi a genere, orientamento sessuale o identità sessuale.

Predisposizione di gare/competizioni/tornei interni e trasferte

Presidio a)

L'Ente, nell'ambito dell'organizzazione di gare e competizioni, assicura la parità di trattamento di tutti i partecipanti senza alcuna preclusione e discriminazione.

In particolare, nell'ambito di tutte le competizioni sportive, verrà prevista la possibilità di contattare l'organizzazione al fine di sottoporre qualsiasi domanda, richiesta di approfondimento di eventuali dinieghi di partecipazione.

Presidio b)

In caso di viaggi o trasferte l'Ente si assicura che eventuali figure che accompagnano gli atleti, sia minorenni sia maggiorenni, abbiano espressamente accettato il Modello di Organizzazione e il Codice di Condotta e che abbiano effettuato tutta la formazione obbligatoria di cui al presente Modello.

Presidio c)

In caso di viaggi e trasferte eventuali pernottamenti saranno comunicati con anticipo ai genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli atleti, o coloro a cui è affidata la cura degli atleti), i quali saranno messi a conoscenza delle opzioni di pernottamento (camere singole, camere doppie) e, in nessun caso, sarà vietato al singolo atleta di esprimere la propria preferenza.

Comunicazioni esterne e marketing

Presidio a)

Prima della pubblicazione di contenuti multimediali, sul sito internet o sui *social network*, ovvero prima della stampa di qualsiasi locandina, il contenuto deve essere approvato dal Responsabile, il quale dovrà verificare che il contenuto non sia lesivo o comunque contrario ai principi fondamentali dell'Ente.

11. Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati

L'Ente, nell'ottica di rendere un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, ha previsto, oltre ai presidi menzionati nell'articolo precedente, di procedere alla messa in atto delle seguenti azioni:

- a) inserire all'interno dei contratti di lavoro per tecnici, dirigenti sportivi, medici e operatori sanitari e chiunque altro sottoscrivere un rapporto di collaborazione o prestazione di attività lavorativa con l'Ente la seguente clausola contrattuale: *“Dichiaro di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Ente e del Codice di Condotta e di impegnarmi a rispettare i principi in essi stabiliti”*;
- b) procedere con un'informativa dedicata ai medici e agli operatori sanitari - che a qualsiasi titolo collaborano o cooperano con l'Ente - al fine di renderli edotti dei propri obblighi di segnalazione verso il Responsabile di qualsiasi segno di abuso che dovessero intravedere nello svolgimento delle proprie attività;
- c) oltre alla formazione obbligatoria nonché ai piani di informazione e formazione definiti nel presente Modello, l'Ente si impegna a definire un ulteriore piano di informazione e formazione rivolto ai tecnici, agli operatori sanitari nonché a qualsiasi soggetto interessato, avente ad oggetto i seguenti ambiti:
 - disturbi alimentari, come riconoscerli e come aiutare i soggetti più fragili;
 - educazione alimentare: lo sport e una corretta educazione alimentare;
 - educazione sentimentale e parità di genere;
 - abusi, come riconoscere gli indizi degli abusi fisici e psicologici;
- d) agevolare l'accesso di eventuali psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti che supportino l'atleta in tutti i luoghi appartenenti all'Ente.

Il Responsabile, annualmente, monitorerà l'andamento delle suddette iniziative, riportandone gli esiti agli organi apicali dell'Ente e indicando eventuali azioni di miglioramento che ritiene opportune.

12. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD tramite comunicazione a voce o

via posta elettronica all'indirizzo email ___vale.cicc@gmail.com

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all'indirizzo email ___vale.cicc@gmail.com

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Ente deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Ente deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

13. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono

diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione/Società.

14. Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

15. Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell'Ente, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".